

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indette dall'Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza, di seguito definito stazione appaltante.
2. Fermo restando che ai sensi della vigente normativa, la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, il controllo di regolarità dei plichi ancora chiusi contenenti le offerte ed il vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti viene effettuata da un seggio di gara, composto dal Direttore, o soggetto da lui delegato, e da due testimoni.
3. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara.

Articolo 2 – Composizione della Commissione

1. La commissione è composta da un numero dispari di componenti – tre o cinque, a seconda della complessità della gara – in possesso di adeguata esperienza nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara.

Articolo 3 – Requisiti dei Commissari

1. I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare. Essi non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo oggetto.
2. I commissari, il presidente della commissione giudicatrice, il componente del seggio di gara ed i due testimoni, non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l'esecuzione dell'incarico, devono rendere apposita dichiarazione (allegato A) recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione. I commissari ed il presidente della commissione giudicatrice devono anche produrre il proprio curriculum vitae.
3. La stazione appaltante comunica tempestivamente ai componenti della commissione giudicatrice:
 - Il nominativo degli operatori economici ammessi alla procedura di gara
 - La data di prima convocazione
 - Il termine entro il quale far pervenire l'accettazione dell'incarico.

Articolo 4 – Principio di rotazione e criteri

1. L'individuazione dei Commissari avviene nel rispetto del principio di rotazione (fatta salva la difficoltà di reperire presso la stazione appaltante soggetti esperti nella materia oggetto della procedura di gara) individuando le relative figure professionali all'interno dell'Azienda Speciale o, in caso di carenza, in altri contesti pubblici, privati, libero professionali.

Articolo 5 – Nomina dei Commissari

1. I componenti della commissione giudicatrice sono nominati dal Direttore della stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato dalla *lex specialis* per la presentazione delle offerte.
2. Nel provvedimento di nomina della commissione viene individuato anche il Commissario con funzioni di Presidente e l'eventuale segretario.
3. I Commissari sono altresì nominati incaricati del trattamento dei dati per le finalità relative all'incarico stesso ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

Articolo 6 – Norma finale

1. Il presente regolamento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia.

Articolo 7 – Allegato

1. l'allegato A riporta il modello di dichiarazione ex art. 77, commi 5 e 6 D.lgs. 50/2016 di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse dei componenti della Commissione Giudicatrice e del Seggio di gara.